

Circolare n° 182

Cremona, 1 Giugno 2004

A TUTTE LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' EDILE ED AFFINE NELLA PROVINCIA DI CREMONA  
LORO SEDI**IMPORTANTISSIMA**

Oggetto:

1. **Denuncia telematica – obbligo da ottobre 2004**
  2. **Modulo rimborso RLS**
  3. **Precisazioni su indumenti e calzature**
  4. **Previdenza complementare – rimborsi alle imprese**
  5. **Liquidazione prestazioni integrazione infortunio.**
  6. **Nuovo conteggio per liquidazione assistenza per “Protesi dentarie”**
- 

**1. Denuncia telematica – obbligo da OTTOBRE 2004**

Proseguendo negli obiettivi di informatizzazione delle procedure di gestione, si comunica che a partire dai dati di competenza del mese di OTTOBRE 2004 diviene **obbligatorio** l'invio in forma **TELEMATICA** della “denuncia mensile” (Mod.1).

Sollecitiamo pertanto i rispettivi Responsabili ad installare la procedura software per la gestione telematica della denuncia mensile, scaricabile GRATUITAMENTE dal nostro sito ([www.cassaedilecremona.it](http://www.cassaedilecremona.it)).

Per ogni informazione e/o istruzione potete contattare i nostri uffici (0372/29676).

**2. Modulo rimborso RLS - (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza)**

Le imprese iscritte ed in regola con i versamenti alla Cassa Edile di Cremona, nelle quali sia stato nominata la figura dell' RLS aziendale per la sicurezza abilitato potranno richiedere, entro il 31 gennaio\* , il rimborso di € **20,00** per ogni ora di permesso retribuito del Rappresentante medesimo relativo al precedente anno.

La richiesta potrà essere avanzata solo per i permessi goduti dal RLS per esercitare le proprie funzioni come previsto dal D.Lgs 626/94 inoltrando alla Cassa Edile apposita domanda tramite l'allegato modulo (scaricabile anche dal nostro sito – modulistica / richiesta rimborso quota permessi RLS).

Le richieste pervenute saranno verificate al fine di vagliare il percorso formativo del RLS indicato.

**N.B.** Le imprese avranno diritto al rimborso fino a concorrenza degli importi versati a titolo di contributo al relativo Fondo per il periodo di competenza.

\* Per i permessi goduti nel 2003 entro il 31/7/2004.

**3. Precisazioni su indumenti e calzature**

La **Cassa Edile di Cremona** assicura ai lavoratori con le seguenti caratteristiche:

- 1) 500 ore di lavoro maturate nel trimestre precedente il mese di Aprile
- 2) dipendenti di Imprese in attività ed in regola con i versamenti alla Cassa Edile di Cremona

**N°1 fornitura di indumenti e calzature**, generalmente per affrontare il periodo invernale.

La tipologia e le quantità della eventuale seconda fornitura (per il periodo estivo) verranno stabilite di volta in volta in relazione alla giacenza del fondo costituito.

**N.B. Si ritiene opportuno ricordare che la fornitura di cui trattasi NON SOSTITUISCE i doveri in tema di sicurezza nei cantieri che continuano, comunque, a fare capo alle singole Imprese Edili.**

#### 4. Previdenza complementare – rimborsi alle imprese

La Cassa Edile in relazione alla gestione ed erogazione dei rimborsi alle imprese legati al Fondo di Previdenza Complementare, istituito con il ccpl in vigore dal 01/01/2003, comunica che:

- 1) Le Imprese iscritte, in regola con i versamenti in Cassa Edile, saranno rimborsate della quota a loro carico, sostenuta nel corso dei semestri, per i lavoratori che hanno aderito ai “Fondi di Previdenza Complementare” per il settore Edile.
- 2) Le quote versate per i dipendenti iscritti, relative ai semestri OTT.-MAR. e APR.-SET., verranno liquidate in una unica soluzione entro il **15 dicembre** di ogni anno.

#### 5. Liquidazione alle imprese delle anticipazioni per i rimborsi dei casi di infortunio.

Al fine di evitare ogni possibile disagio in relazione ai casi di differente importo riconosciuto alle imprese quale rimborso della quota anticipata nei casi di infortunio, si comunica che per istruire la pratica di rimborso sarà obbligatorio presentare la seguente documentazione:

- 1) **Modello D.O.I./89** “Richiesta mensile di rimborso infortunio” debitamente compilato
- 2) Copia della **Denuncia di infortunio**
- 3) Copia del **Prospetto liquidazione indennità INAIL** (di acconto o di saldo) prodotto dall’INAIL

#### ATTENZIONE

- A. Se l'impresa **anticipa** al lavoratore il totale delle spettanze :  
- l'INAIL recapita alla sede dell'impresa il “Prospetto liquidazione indennità INAIL” e successivamente l'impresa dovrà trasmetterlo alla Cassa Edile per ottenere il rimborso.
- B. Se l'impresa **NON anticipa** al lavoratore il totale delle spettanze :  
- l'INAIL recapita al domicilio del lavoratore il “Prospetto liquidazione indennità INAIL” , pertanto l'impresa dovrà richiederlo al lavoratore per poterlo trasmettere alla Cassa Edile al fine di poter ottenere il rimborso.

#### 6. Nuovo conteggio per liquidazione assistenza per “Protesi dentarie”

A decorrere dall' 01/01/2004 le assistenze relative alle sole “Protesi dentarie” verranno liquidate con il seguente schema di conteggio:

TABELLA 1		RICHIEDENTE SINGOLO	
ORE REGISTRATE IN CASSA EDILE	PERCENTUALE	TETTO ANNUO	
1^ FASCIA - da 500 a 4500	20%	€	1.200,00
2^ FASCIA - oltre 4501	22%	€	1.320,00

TABELLA 2		RICHIEDENTE + 1 PERSONA A CARICO	
ORE REGISTRATE IN CASSA EDILE	PERCENTUALE	TETTO ANNUO	
1^ FASCIA - da 500 a 4500	23%	€	1.380,00
2^ FASCIA - oltre 4501	25%	€	1.500,00

TABELLA 3		RICHIEDENTE + 2 PERSONE A CARICO	
ORE REGISTRATE IN CASSA EDILE	PERCENTUALE	TETTO ANNUO	
1^ FASCIA - da 500 a 4500	26%	€	1.560,00
2^ FASCIA - oltre 4501	28%	€	1.680,00

TABELLA 4		RICH.+ 3 E OLTRE PERSONE A CARICO	
ORE REGISTRATE IN CASSA EDILE	PERCENTUALE	TETTO ANNUO	
1^ FASCIA - da 500 a 4500	29%	€	1.740,00
2^ FASCIA - oltre 4501	31%	€	1.860,00

**N.B.** La percentuale è riferita al rimborso dell'importo indicato in fattura; il tetto annuo è riferito all'ammontare annuo del rimborso riconosciuto per l'intero NUCLEO FAMILIARE.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti inviamo distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
Galligani Geom. Fabio